Osservatorio sulla Corte di cassazione

Impugnazioni - Enti

La decisione

Responsabilità amministrativa degli enti – Impugnazioni - Legittimazione – Interesse (C.p.p., artt. 587, 651; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 6, 8, 34, 38, 71, 72).

La quinta Sezione della Cassazione ha dato risposta negativa al quesito «se l'imputato autore del reato presupposto sia legittimato e abbia interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo alla condanna dell'ente per la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001».

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 24 settembre 2015 - FUMO, *Presidente* - PISTORELLI, *Relatore* - Fodaroni, *P.G.* - D'Errico e altri, ricorrenti.

Il commento

Può l'imputato-persona fisica impugnare la condanna dell'ente?

«Se l'imputato autore del reato presupposto sia legittimato e abbia interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo alla condanna dell'ente per la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001»: tale è il quesito al quale la quinta Sezione della Corte di cassazione ha recentemente risposto in maniera negativa con la sentenza n. 2803 del 2015.

Pur non essendo ancora note le motivazioni che hanno portato la Suprema Corte a tale conclusione, non possiamo tuttavia esimerci, allo stato, dal condividerla.

Il dato da cui muovere è insito nel fatto che la verifica circa l'esistenza di un interesse a impugnare implica, da un lato, l'idea che i soggetti processuali debbano perseguire con il giudizio un vantaggio, nonché, dall'altro lato, un necessario giudizio di relazione tra lo stato di svantaggio in cui versa il soggetto che intende avvalersi di una data facoltà e il beneficio che questi si prefigge di ottenere mediante il suo esercizio.

In sostanza, dunque, l'interesse ad impugnare risulta caratterizzato da una funzione vuoi eziologica (DELOGU; LEONE), vuoi teleologica (CARNELUTTI, LEVI) e, sotto quest'ultimo specifico profilo, perché il processo non venga distolto dalle finalità che gli sono proprie, occorre evitare che le parti facciano un cattivo o inutile uso delle facoltà ad esse spettanti, piegandole a scopi diversi da quelli che l'ordinamento si prefigge (CARNEVALE).

Vero ciò, il primo elemento che impone di mantenere distinte, sotto il profilo dell'interesse a impugnare, la posizione dell'imputato-persona fisica da quella

ARCHIVIO PENALE 2015, n. 3

dell'imputato-persona giuridica, va ricercato nel motivo per cui l'ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio: l'illecito ascritto all'ente è strutturato invero nella forma della fattispecie complessa, della quale il reato – attribuito anche alla persona fisica – costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell'illecito, non identificandosi tale illecito con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente come suo presupposto. Da qui, due responsabilità differenti – in capo alla persona fisica e all'ente –, alle quali sono riconducibili interessi diversi (Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2011, Fenu, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 431).

La carenza d'interesse a impugnare il capo relativo alla condanna dell'ente, da parte dell'imputato-persona fisica, pare inoltre indirettamente confermata anche dal contenuto dell'art. 8 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità, appunto, dell'imputato-persona fisica. D'altronde, se la responsabilità dell'ente sussiste anche qualora «l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile» nonché nel caso in cui «il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia», come sarebbe possibile sostenere che, in qualche modo, un'affermazione di responsabilità dell'ente potrebbe avere ripercussioni anche in ordine alla posizione dell'imputato persona fisica.

In tale contesto, qualche dubbio potrebbe sorgere leggendo l'art. 72 d.lgs. n. 231 del 2001 che, nel trattare l'«[e]stensione delle impugnazioni», muta la disciplina prevista dall'art. 587 c.p.p. e prevede che delle impugnazioni proposte dall'imputato del reato e dall'ente si giovino rispettivamente l'ente e l'imputato, purché non siano fondate su motivi esclusivamente personali. A riguardo, però, va evidenziato come in tale contesto sia stato mutuato soltanto il meccanismo estensivo e non il presupposto di cui all'art. 587 c.p.p. – ovvero la sussistenza di un concorso di persone in uno stesso reato –, presupposto che rappresenta, sotto il profilo sostanziale, l'elemento di collegamento tra i vari imputati che partecipano al processo e giustifica, in questo caso sì, un interesse comune a impugnare un eventuale provvedimento di condanna. È che l'imputato-persona fisica e l'ente non possano essere ritenuti collegati dal vincolo del concorso – normativamente inteso – sembra essere un dato non certamente in discusssione.

Insomma pare possibile sostenere che gli interessi concorrenti esistenti tra l'imputato-persona fisica e l'ente, relativi alle eventuali impugnazioni dei rispettivi provvedimenti di condanna, siano stati regolati esplicitamente dall'art. 72 d.lgs. n. 231 del 2001 e questa regolamentazione risulti per un verso indispensabile e per l'altro verso sufficiente, nonché insuscettibile di ulteriore espansione. La qual cosa significa che gli unici intrecci che possono esistere

ARCHIVIO PENALE 2015, n. 3

tra le due impugnazioni sono quelli qui espressamente previsti e riguardano soltanto gli effetti senza intaccare il meccanismo propositivo delle impugnazioni che viene espressamente regolamentato nell'art. 71 d.lgs. n. 231 del 2001.

Norma che rappresenta un limite insuperabile nella parte in cui dispone che «[c]ontro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo» (art. 71, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001). Al di là del significato specifico riconducibile a questa disposizione, ciò che emerge chiaramente dal dettato della norma è l'assoluta autonomia dell'ente rispetto all'imputato-persona fisica. Autonomia che risulta espressamente dettata a favore dell'ente e non dell'imputato-persona fisica, essendo perlopiù finalizzata a garantire all'ente stesso un'ampia possibilità di impugnare le decisioni pregiudizievoli, anche a prescindere dalla facoltà che l'ordinamento riconosce all'imputato-persona fisica (PAOLOZZI, SPANGHER). Si prenda ad esempio l'ipotesi in cui l'imputato-persona fisica venga prosciolto per intervenuta prescrizione e l'ente risulti invece condannato, per l'illecito amministrativo derivante dal reato-presupposto contestato alla persona fisica, a una sanzione vuoi pecuniaria vuoi interdittiva. In questo caso, ci troviamo di fronte a una situazione in cui, ex lege, l'ente può proporre impugnazione, mentre l'imputato-persona fisica non può dolersi di nulla.

Se quanto sostenuto fino ad ora risulta calibrato perlopiù in riferimento specifico a quella parte dell'illecito amministrativo che vede coinvolto il reatopresupposto, alcune osservazioni risultano ora necessarie riguardo all'interesse a impugnare una decisione di condanna che accerta non solo il fatto di reato, ma anche l'inidoneità della struttura organizzativa richiesta ai fini di esimenza di responsabilità dall'art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001.

In questa situazione, il soggetto in posizione apicale che abbia posto in essere il reato-presupposto e che avesse anche la responsabilità di predisporre un'adeguata organizzazione della società, rischia di non essere in grado di difendersi – mediante la proposizione di un'impugnazione – dalla condanna "indiretta" di non avere predisposto un adeguato sistema organizzativo. Infatti, se la difesa relativa al reato-presupposto può essere svolta nella sede processuale adeguata che vede protagonista l'imputato-persona fisica, la difesa che ha ad oggetto la struttura organizzativa dell'ente deve necessariamente essere compiuta nell'ambito del processo all'ente che, soprattutto nei casi di separazione (art. 38 d.lgs. n. 231 del 2001), non vede coinvolto l'imputato-persona fisica. Imputato che, viceversa, da un accertamento di questo tipo – che coinvolge l'inadeguatezza del sistema organizzativo – rischia di essere in-

ARCHIVIO PENALE 2015, n. 3

teressato per quanto riguarda gli effetti extrapenali riconducibili a eventuali azioni di responsabilità in sede civile.

Vero ciò, riteniamo comunque che, da un punto di vista tecnico-normativo, l'imputato-persona fisica non possa impugnare il capo della sentenza relativo alla condana dell'ente avvenuta anche per inadeguatezza della struttura organizzativa, sia perché nel processo all'ente non "c'è posto" per un imputato-persona fisica, sia perché l'interesse di quest'ultimo soggetto potrebbe essere tutt'al più parametrato a norma dell'art. 651 c.p.p. – in forza del rinvio di cui all'art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001 –, norma che, in relazione all'eventuale responsabilità del soggetto in posizione apicale nei confronti della società, non può trovare applicazione.

GIULIO GARUTI